

per il 2014, al fine di determinare se il terreno agricolo fruisce o meno dell'esenzione IMU è possibile applicare il **criterio che risulta più favorevole al contribuente**.

Dopo aver precisato che i nuovi criteri sono applicabili anche al 2014 (comma 3), il comma 4 dell'art. 1 in esame dispone infatti che:

"per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia delle finanze ... del 28 novembre 2014 ... e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti".

Conseguentemente, **solo per il 2014**:

- i terreni agricoli che risultano **esenti IMU in base al DM 28.11.2014**, ossia quelli:
 - in Comuni con una **altitudine pari o superiore a 601 metri slm**;
 - **posseduti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola se ubicati nei Comuni con una altitudine pari o superiore a 281 metri slm (oltre i 600 metri slm trova applicazione l'esenzione di cui al punto precedente)**;
 - **ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile**;**continuano a risultare esenti e per gli stessi quindi non va effettuato alcun versamento a titolo di IMU 2014, a nulla rilevando le nuove disposizioni;**
- i terreni agricoli che risultano **imponibili IMU in base al DM 28.11.2014**, ossia quelli:
 - in Comuni con altitudine inferiore a 601 metri slm;
 - posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP in Comuni con altitudine inferiore a 281 metri slm;**ma esenti in base ai nuovi criteri**, in quanto ubicati :
 - in Comuni classificati totalmente montani (lettera "T");
 - in Comuni parzialmente montani (lettera "P") di coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola;

fruiscono dell'esenzione IMU anche per il 2014 e per gli stessi quindi non va effettuato alcun versamento a titolo di IMU 2014.